

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
DENOMINATO**

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ALERION CLEAN POWER S.p.A. 2015-2022
GARANTITO DA ALERION ENERGIE RINNOVABILI S.p.A., WIND POWER SUD S.R.L.,
RENERGY SAN MARCO S.R.L., PARCO EOLICO LICODIA EUBEA S.R.L.
E MINERVA S.R.L.

Codice ISIN IT0005075533

ARTICOLO 1 – IMPORTO, TAGLI, TITOLI E QUOTAZIONE

Il prestito obbligazionario denominato *Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2015-2022* (il **Prestito**), di un ammontare nominale complessivo pari a Euro 130.000.000, è emesso da **Alerion Clean Power S.p.A.** (l'**Emittente**) ed è costituito da n. 130.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna (le **Obbligazioni**).

Il Prestito sarà garantito incondizionatamente e irrevocabilmente da Alerion Energie Rinnovabili S.p.A. (**AER**), Wind Power Sud S.r.l. (**WPS**), Renergy San Marco S.r.l. (**Renergy**), Parco Eolico Licodia Eubea S.r.l. (**Licodia**) e Minerva S.r.l. (**Minerva**) (WPS, Renergy, Licodia e Minerva, le **Società Progetto** e, insieme ad AER i **Garanti**) mediante la concessione da parte di ciascuno dei Garanti entro 15 Giorni Lavorativi dalla Data di Godimento del Prestito (come definita al successivo art. 3) di una garanzia personale autonoma a prima richiesta (la **Garanzia**), per l'adempimento delle obbligazioni dell'Emittente, relative al pagamento di ogni importo dovuto a titolo di capitale, interessi ed accessori in dipendenza delle Obbligazioni.

Le obbligazioni nascenti da ciascuna delle Garanzie che saranno rilasciate dal Garante Renergy, dal Garante Licodia, dal Garante WPS e dal Garante Minerva saranno limitate ad un ammontare pari al debito esistente per ognuno di essi (alla data del rifinanziamento di tale debito) ai sensi di ciascun proprio *project financing* e contratto di *hedging*, che saranno rispettivamente ripagati ed estinti, alla, o in prossimità della, Data di Emissione del Prestito (come definita al successivo art. 3), attraverso l'uso dei proventi netti derivanti dall'Offerta (l'**Importo Massimo Garantito**).

Tale ammontare non sarà, comunque, inferiore a Euro 45,9 milioni per il Garante Renergy, Euro 22,7 milioni per il Garante Licodia, Euro 17,2 milioni per il Garante WPS ed Euro 27,4 milioni per il Garante Minerva. Pertanto, l'importo complessivo dell'ammontare minimo garantito dal Garante Renergy, dal Garante Licodia, e dal Garante WPS e dal Garante Minerva sarà pari ad Euro 113,2 milioni. Le obbligazioni nascenti dalla Garanzia che sarà rilasciata dal Garante AER saranno limitate ad un ammontare pari all'ammontare totale delle garanzie personali degli altri Garanti. Tale ammontare non sarà, comunque, inferiore a: Euro 113,2 milioni.

Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (il **Testo Unico della Finanza**) e della relativa regolamentazione di attuazione.

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 7990 del 21 gennaio 2015, ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (il **MOT**).

In conformità a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e alla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli **Obbligazionisti**) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto

salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza e della relativa regolamentazione di attuazione.

ARTICOLO 2 6 PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e cioè al prezzo di Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione.

ARTICOLO 3 6 GODIMENTO

Il Prestito è emesso ed avrà godimento dalla data dell'1 febbraio 2015 (la **oData di Emissione del Prestito** o **oData di Godimento del Prestito**).

ARTICOLO 4 6 DURATA

Il Prestito ha durata 7 anni (ossia ottantaquattro mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del ottantaquattresimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito e cioè sino all'1 febbraio 2022 (la **oData di Scadenza del Prestito**).

ARTICOLO 5 6 INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo lordo del 6,00% (il **oTasso di Interesse Nominale**) dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa).

Il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito. L'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 1.000,00, per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi del relativo periodo di maturazione degli interessi sul numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) o secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario di negoziazione di Borsa Italiana, di volta in volta vigente, (il **oGiorno Lavorativo**), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

Per **operiodo di maturazione degli interessi** si intende il periodo compreso tra una data di pagamento degli interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento degli interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di maturazione degli interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento degli interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento degli interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di maturazione degli interessi (*Following Business Day Convention - unadjusted*).

ARTICOLO 6 6 RIMBORSO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza del Prestito.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.2, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale.

Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Il rimborso del capitale avverrà esclusivamente per il tramite degli intermediari depositari aderenti a Monte Titoli.

ARTICOLO 7 6 RIMBORSO ANTICIPATO

7.1. 6 RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO

7.1.1. 6 Proventi da Cessione

- (a) L'Emittente sarà tenuto a rimborsare le Obbligazioni per un importo pari all'intero ammontare dei proventi in denaro incassati dall'Emittente, da AER o dalle Società Progetto in relazione a qualsiasi cessione, vendita, trasferimento o altro atto di disposizione a favore di terzi, a qualsiasi titolo, effettuato direttamente o indirettamente, (esclusi, per chiarezza, l'affitto di azienda o di ramo di azienda e il comodato) (in ciascun caso, una "Cessione" di Beni, al netto di eventuali costi, spese e imposte debitamente documentati e sostenuti al fine del perfezionamento della Cessione (i "Proventi da Cessione"), rimanendo inteso che il presente articolo non si applica a Cessioni di Beni effettuate esclusivamente a favore dell'Emittente o di altro Garante.
- (b) Qualora i Proventi da Cessione cumulativamente derivati dall'Emittente o AER da una o più Cessioni, anche se fra esse non collegate, di Beni riferibili alla medesima Società Progetto eccedano l'ammontare garantito dalla stessa Società Progetto ai sensi della rispettiva Garanzia, l'Emittente non sarà tenuto a rimborsare Obbligazioni per un importo eccedente tale ammontare garantito.
- (c) Il rimborso dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi all'incasso dei Proventi da Cessione da parte dell'Emittente o dei Garanti.

Ai fini del presente articolo, per "Beni" si intendono le partecipazioni nelle Società Progetto, l'azienda di ciascuna Società Progetto e qualsiasi ramo d'azienda, beni o complesso di beni di ciascuna Società Progetto, nonché i crediti vantati nei confronti delle Società Progetto di titolarità dell'Emittente e di AER che, in ciascun caso, costituiscano immobilizzazioni secondo i principi contabili applicabili, fermo restando che il rimborso anticipato obbligatorio non troverà applicazione nel caso di Cessioni di Beni il cui valore contabile sia inferiore a un importo complessivo di Euro 500.000 (cinquecento mila) in ciascun anno di durata del Prestito calcolato su tutte le Società Progetto.

7.1.2. 6 Violazione di obblighi

L'Emittente sarà tenuto al rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal precedente articolo 7.1.1 e dal successivo articolo 8, qualora non sia posto rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla prima tra la data di comunicazione al Rappresentante Comune relativa all'inadempimento e la data in cui il Rappresentante Comune venga a conoscenza dell'inadempimento medesimo.

Qualora si verifichi un inadempimento degli obblighi previsti dal successivo art. 8, sempre che l'Emittente non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato nel paragrafo che precede, il Rappresentante Comune, inviando apposita comunicazione scritta all'Emittente, indicherà la data alla quale l'Emittente dovrà effettuare il rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni.

7.2. 6 RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO

A decorrere dal 12 febbraio 2018, l'Emittente si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al rimborso anticipato totale o parziale del Prestito, eccetto che non sarà consentito un rimborso parziale se, a seguito dello stesso, non risulterebbero soddisfatti i requisiti minimi richiesti di tempo in tempo da Borsa Italiana al fine del mantenimento della quotazione delle Obbligazioni sul MOT.

Dell'eventuale esercizio della facoltà di rimborso anticipato, unitamente alla data in cui verrà effettuato il rimborso, verrà dato avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della data prevista per il rimborso anticipato.

Il prezzo di rimborso (espresso come percentuale della quota del valore nominale oggetto di rimborso) è quello stabilito di seguito, maggiorato degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate alla data di rimborso.

Periodo in cui è effettuato il rimborso:	Prezzo di rimborso
Fra il 12.02.2018 e il 1.02.2019	103%
Fra il 12.02.2019 e il 1.02.2020	102%
Fra il 12.02.2020 e il 1.02.2021	101%
Successivamente al 1.02.2021	100%

7.3. 6 NORME COMUNI AI RIMBORSI ANTICIPATI

Nei casi di rimborso anticipato parziale, il rimborso avverrà *pari passu pro quota*.

Dalla data di rimborso anticipato le Obbligazioni rimborsate cesseranno di essere fruttifere e verranno cancellate.

L'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato o ad un prezzo concordato tra le parti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta sarà rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni.

Le Obbligazioni possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate, fermo restando che l'Emittente non potrà partecipare alle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni da esso eventualmente mantenute, ai sensi dell'art. 2415, quarto comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 8 6 OBBLIGHI DELL'EMITTENTE

8.1. 6 PARAMETRI FINANZIARI

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a mantenere a ciascuna Data di Calcolo il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Contabile al Netto dei Derivati ed il Patrimonio Netto al Netto dei Derivati entro un valore non superiore a 2.

Ai fini del presente paragrafo:

- l'Indebitamento Finanziario Contabile al Netto dei Derivati è calcolato, sulla base del bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e oggetto di revisione legale dei conti, come la somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti e non correnti, delle passività finanziarie correnti e non correnti, escludendo dal computo (i) i

debiti per strumenti derivati correnti e non correnti e (ii) l'indebitamento finanziario netto attribuibile alle attività destinate ad essere cedute;

- il "Patrimonio Netto al Netto dei Derivati" corrisponde, sulla base del bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e oggetto di revisione legale dei conti, al patrimonio netto consolidato (ossia il patrimonio netto di pertinenza del gruppo e il patrimonio netto di pertinenza di terzi), escludendo dal computo la riserva di patrimonio netto di *Cash Flow Hedge*;

- la "Data di Calcolo" si riferisce alla data del 31 dicembre di ogni anno di durata del Prestito, a partire dal 31 dicembre 2015.

Il rispetto del parametro finanziario dovrà essere attestato mediante lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'Emittente accompagnata da un'attestazione che confermi tale rispetto, rilasciata dalla società di revisione dell'Emittente, in conformità alle procedure e *standard* di mercato applicati per operazioni analoghe al Prestito, da inviarsi al Rappresentante Comune entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e, in ogni caso, non oltre il 120° (centoventesimo) giorno dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

8.2. 6 DIVIETO DI CESSIONI E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non effettuare la Cessione, in tutto o in parte, della propria partecipazione in AER, nonché a non porre in essere, e a far sì che i Garanti non pongano in essere, operazioni di fusione, scissione, scorporo di partecipazioni, conferimento in natura di partecipazioni, ristrutturazioni societarie o ogni altro tipo di riorganizzazione societaria relativi ai Garanti.

8.3. 6 NEGATIVE PLEDGE

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non concedere, e a far sì che i Garanti non concedano, pegni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni presenti e futuri, materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni, ovvero garanzie personali e impegni di ogni genere iscritti o iscrivibili nei conti d'ordine che diano o possano dare luogo ad un esborso di denaro (le "Garanzie Reali e Personali"), fatto salvo che (i) per quanto attiene l'Emittente e AER, l'impegno che precede si applica solo con riferimento a pegni, ipoteche o altre garanzie reali sulle Società Progetto e sui Beni riferibili alle stesse, e non su altri beni dell'Emittente o di AER; e (ii) le seguenti Garanzie Reali e Personali potranno essere concesse e/o mantenute:

- (a) le Garanzie Reali e Personali esistenti alla Data di Emissione del Prestito;
- (b) le Garanzie Reali e Personali previste per legge o derivanti da sentenze o altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- (c) le Garanzie Reali e Personali necessarie ai fini dell'esercizio dell'ordinaria attività di impresa nel settore della produzione di energie da fonti rinnovabili ai sensi della normativa applicabile a tale settore e secondo la prassi contrattuale applicata ai fini del rilascio di concessioni o autorizzazioni, all'esercizio dell'impianto eolico o al rilascio di garanzie di esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte ai fini dell'esercizio della suddetta attività (*contractual bonds, bid bonds, performance bonds et similia*); e
- (d) le Garanzie Reali e Personali che siano concesse per debiti finanziari contratti successivamente alla Data di Godimento del Prestito, a condizione che le medesime Garanzie Reali e Personali siano concesse *pari passu* a garanzia delle obbligazioni dell'Emittente o dei Garanti, a seconda dei casi, derivanti dal Prestito.

8.4. 6 LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI INDEBITAMENTO

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a far sì che ciascuna delle Società Progetto non assuma Indebitamento Finanziario per un ammontare complessivo, riferito a ciascuna Società Progetto, superiore ad Euro 250.000.

Ai fini del presente articolo per **Indebitamento Finanziario** si intende qualsiasi indebitamento relativo a:

- A. finanziamenti e prestiti di qualsiasi tipo effettuati con qualsiasi forma tecnica. Sono fatti salvi: (i) i finanziamenti soci e i finanziamenti da parte di altri Garanti esistenti alla Data di Emissione del Prestito, (ii) i futuri finanziamenti soci e i futuri finanziamenti da parte di altri Garanti, purché subordinati al Prestito in caso di escussione della relativa Garanzia, e (iii) i finanziamenti soci (da parte di AER o dell'Emittente) e i finanziamenti da parte di altri Garanti, che, a seguito dell'emissione del Prestito, sostituiranno i finanziamenti in forma di *project finance* e correlati strumenti derivati in essere in capo alle Società Progetto, purché subordinati al Prestito in caso di escussione della relativa Garanzia;
- B. obbligazioni e titoli di debito, emessi in qualsiasi forma, e strumenti simili;
- C. qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria come definiti nel principio contabile IAS 17;
- D. cessioni di crediti, *factoring* e operazioni di sconto (fatta eccezione per quelle *pro-soluto* e per quelle effettuate ai sensi della Legge 28 novembre 1965, n. 1329 come di seguito modificata);
- E. rischi per operazioni finanziarie c.d. *off balance sheet*, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, *mark to market* di operazioni in derivati (come ivi di volta in volta definito), impegni di put/call su attività immobilizzate, partecipazioni, azioni proprie; e
- F. obblighi di manleva assunti in relazione a impegni di firma emessi da terzi, incluso qualsiasi indennizzo, lettera di credito e/o garanzia, ad esclusione di garanzie relative ad indebitamenti o Garanzie Reali e Personali non proibiti ai sensi del presente Regolamento.

8.5. 6 LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non distribuire dividendi o riserve di utili eccedenti un ammontare annuo pari al 50% (cinquanta per cento) dell'utile netto di gruppo risultante dal bilancio consolidato dell'Emittente approvato in ciascun esercizio nel corso della durata del Prestito (il **Cap Annuale**).

In aggiunta al *Cap Annuale*, resta salva la facoltà dell'Emittente di distribuire ulteriori dividendi o riserve di utili fino all'importo massimo complessivo di Euro 14 milioni a valere sull'intera durata del Prestito a condizione che (i) risulti un miglioramento di Euro 2 milioni dell'Indebitamento Finanziario Contabile al Netto dei Derivati (come definito nel precedente art. 8.1, salvo che verrà escluso dal computo l'indebitamento netto consolidato derivante da e per l'effetto dell'acquisto di partecipazioni) rispetto all'esercizio precedente a quello in riferimento al quale l'Emittente intenda distribuire gli utili o le riserve di utili e (ii) nei limiti di un massimo di Euro 2 milioni per ciascun esercizio (il **Cap Addizionale**).

Resta ferma la facoltà per l'Emittente di distribuire gli utili e le riserve eventualmente non distribuiti negli esercizi precedenti e che sarebbero stati distribuibili in quanto non eccedenti l'ammontare del *Cap Annuale* o del *Cap Addizionale*, in ciascun caso calcolato con riferimento a ciascun esercizio e, solo con riferimento al *Cap Annuale*, sottraendo eventuali perdite di esercizio occorse in esercizi successivi.

ARTICOLO 9 6 SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

ARTICOLO 10 6 STATUS DELLE OBBLIGAZIONI E DELLE GARANZIE

Le Obbligazioni e gli obblighi dei Garanti ai sensi delle Garanzie non sono subordinati agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente e dei Garanti.

ARTICOLO 11 6 TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Per quanto concerne i diritti degli Obbligazionisti nei confronti dei Garanti trova applicazione il termine di prescrizione ordinario di 10 (dieci) anni per quanto i pagamenti dovuti in relazione al capitale delle Obbligazioni, mentre non può escludersi che possa trovare applicazione il termine prescrizione breve di 5 (cinque) anni, in luogo del suddetto termine ordinario di 10 (dieci) anni, con riferimento agli importi dovuti a titolo di interessi.

ARTICOLO 12 6 ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall'Emittente volta ad eliminare errori manifesti oppure di natura esclusivamente formale nel Regolamento del Prestito.

L'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il **Rappresentante Comune**);
- (2) sulle modifiche delle condizioni del Prestito diverse da quelle indicate nel primo paragrafo del presente articolo 12;
- (3) sulla proposta di amministrazione straordinaria e di concordato;
- (4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (5) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito (diverse da quelle indicate nel primo paragrafo del presente articolo 12), è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Obbligazionisti.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune, in carica per i primi tre esercizi decorrenti dalla Data di Godimento del Prestito, è individuato, ai sensi del presente Regolamento, in Istifid S.p.A. ó Società Fiduciaria e di Revisione. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 2417 del Codice Civile.

Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente e con i Garanti. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

ARTICOLO 13 ó IDENTIFICAZIONE DEI TITOLARI DELLE OBBLIGAZIONI

L'Emittente potrà chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi dei titolari delle Obbligazioni, unitamente al numero di Obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'assemblea degli Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del Codice Civile. Salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi all'identificazione dei titolari delle Obbligazioni sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.

ARTICOLO 14 ó REGIME FISCALE

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

ARTICOLO 15 ó VARIE

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso la sede sociale dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

ARTICOLO 16 ó LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito e le Garanzie sono regolati dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito, al presente regolamento ovvero alle Garanzie che dovesse insorgere tra l'Emittente e/o i garanti e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, ovvero, qualora l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.